Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	**Sentenza n. 167 del 23/06/2021 – 23/07/2021** **Udienza pubblica del 23/06/2021**
Massima n. 1:	**Titolo** Enti locali - Norme della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Disposizioni per la liquidazione delle Unioni territoriali intercomunali che esercitano le funzioni delle soppresse Province - Attribuzione dei beni immobili ai Comuni - Previsione che il verbale di consegna, redatto dai Commissari straordinari nominati dalla Giunta regionale, ai sensi dell'art. 2645 del codice civile, costituisce titolo per l'intavolazione, la trascrizione immobiliare e la voltura catastale di diritti reali sui beni immobili trasferiti - Decorrenza del trasferimento della proprietà dei beni immobili dalla data del verbale di consegna – Cessata materia del contendere. **Testo** E' dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 6, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 18 maggio 2020, n. 9, nella parte in cui prevede che "i Commissari nominati ai sensi dell'art.29, comma 4, redigono il relativo verbale di consegna che, ai sensi dell'art. 2645 del codice civile, costituisce titolo per l'intavolazione, la trascrizione immobiliare e la voltura catastale di diritti reali su beni immobili trasferiti. Il trasferimento della proprietà dei beni immobili decorre dalla data del verbale di consegna", promossa dal Presidente del Consiglio dei Ministri, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. l), della Costituzione. Occorre osservare, infatti che l'art. 29-bis della legge regionale n. 21/2019, da esso introdotto, è stato sostituito dall'art. 9, comma 34, della legge regionale 6 agosto 2020, n. 15 (Assestamento del bilancio per gli anni 2020-2022), nel quale è stata mantenuta l'attribuzione ai Comuni dei beni immobili delle UTI che esercitano le funzioni delle soppresse Province, mentre è stato espunto ogni riferimento al verbale di consegna quale titolo idoneo per l'intavolazione, la trascrizione e la voltura. Inoltre la norma è rimasta in vigore solo per un breve periodo, durante il quale non è stata applicata.

Avv, Giovanni Bologna
via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo
Tel 091.7074806 - - e.mail avvocatogenerale@regione.siciliana

	Per tali motivi, come da costante giurisprudenza della Corte, sussistono gli estremi per dichiarare cessata la materia del contendere limitatamente a quanto sopra esposto.
NOTE:	**Atti oggetto del giudizio :** Art. 1, comma 6, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 18 maggio 2020, n.9. **Parametri costituzionali:** Art. 117, secondo comma, lett. l), della Costituzione. **Altri parametri e norme interposte:** Art. 2645 del Codice Civile.
Massima n.2	**Titolo** Enti locali - Norme della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Disposizioni per la liquidazione delle Unioni territoriali intercomunali che esercitano le funzioni delle soppresse Province - Attribuzione dei beni immobili ai Comuni - Non fondatezza. **Testo** Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 6, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 18 maggio 2020, n.9, nella parte in cui prevede "I beni immobili di proprietà delle Unioni territoriali intercomunali che esercitano le funzioni delle soppresse Province sono attribuiti ai Comuni nei cui territori essi insistono", promossa dal Presidente del Consiglio dei Ministri in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. l), della Costituzione. L'art. 12 della legge costituzionale 28 luglio 2016, n. 1, (Modifiche allo Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1), dopo aver disposto la soppressione delle Province friulane, rimette alla legge regionale la disciplina del trasferimento delle funzioni di esse ai Comuni (anche nella forma delle città metropolitane) od alla Regione, con le risorse umane, finanziarie e strumentali corrispondenti e la successione nei rapporti giuridici. Poichè il trasferimento immobiliare denunciato è riconducibile alla previsione di cui al suddetto articolo, la questione è priva di fondamento.
	Atti oggetto del giudizio Art. 1, comma 6, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 18 maggio 2020, n.9. **Parametri costituzionali** Art. 117, secondo comma, lett. l), della Costituzione

	Altri parametri e norme interposte Art. 12 della legge costituzionale 28/7/2016, n. 1 Art.29-bis della legge regionale n. 21/2019 Art.9, comma 34, della legge regionale n. 15/2020.

Redattore: D.ssa Maria Laura Nantista
Visto: Avv. Bologna

Avv, Giovanni Bologna
via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo
Tel 091.7074806 - - e.mail avvocatogenerale@regione.siciliana